

Verso la conclusione della sua puntualissima lettura critica del nostro saggio, con invidiabile chiarezza Francesco Ferraro ha sollevato alcune questioni, e la pregnanza delle stesse agevola non di poco il compito di questa replica giocoforza succinta, in cui si tenterà di offrire una risposta accettabile nel limitato spazio a disposizione. Sicché, sarà bene andare diretti al punto, anzi ai punti, ché due ci paiono i principali (al netto di una coda su quella che potrebbe definirsi la classica, ancorché rivisitata, questione dello scettico, su cui diremo anche noi in coda).

Andiamo con ordine e partiamo dalla prima questione sollevata, ossia dall'ambiguità – opportunamente rubricata come tale da Ferraro – che infesta, e al fondo indebolisce grandemente a nostro giudizio, la celebre, tonitruante teoria schmittiana della sovranità. Una teoria che, come perlopiù accade agli spettri che da un paio di secoli in avanti si aggirano per i meandri della storia (della filosofia e non), ha tanto più potere di incutere rispetto quanto più la si scorge (ed eventualmente teme) di lontano. Se invece la si approccia con l'intento di sondarne tenuta e consistenza, della silhouette fantasmatica si trattiene al più un lenzuolo, certo un tempo di ricercata fattura ma ormai piuttosto logoro.

Per richiamarla in breve nei termini in cui viene indirettamente squadrata nel testo principe della teoria in oggetto, l'ambiguità consiste nel fatto che il demiurgico sovrano di *Teologia politica* – ritratto nei panni, e con le taumaturgiche facoltà, di un creatore *ex nihilo* (dunque debitamente onnipotente) – si imbatte, nella sua kairotica ricapitolazione delle cose del cielo e della terra, in un qualcosa di già generato, che non solo resiste e preesiste al suo *fiat* giusgenerativo, ma che di esso è – ben

più fondamentalmente e problematicamente – condizione di legittimità normativa. Scrive al riguardo Schmitt: «Poiché lo stato di eccezione è ancora qualcosa di diverso dall'anarchia o dal caos, dal punto di vista giuridico esiste ancor in esso un ordinamento, anche se non si tratta più di un ordinamento giuridico» (Schmitt 1972, 39). Affermazione apparentemente piana, pur nella sua radicalità. Sennonché non è affatto chiaro cosa possa mai essere un ordinamento che prescindendo dalla sua giuridicità e soprattutto in quale modo Schmitt possa darne teoricamente e giuridicamente conto con lo strumentario concettuale, a ben vedere al fondo piuttosto rudimentale, dell'incendiaria operetta in esame. Quel minimo di ordinamento che residua, vale a dire questo grumo di ordine superstite e privo del suo alveo giuridico, non è infatti riscontrabile né impiegando le categorie del normativismo (kelseniano o meno), dacché l'ordinamento è appunto sospeso, né ricorrendo al taglio decisionistico (che semmai è soluzione al problema, dubbia o meno che sia, non suo codice di decrittazione).

Ma al di là di questo ultimo punto, il problema è appunto che, “concepibile” o meno che sia quella *Ordnung* che persiste e condiziona la mannaia decidente, avendo da rispettare o comunque salvaguardare quei lacerti di ordine sopravvissuti alla eccezionalità dei tempi, il sovrano di *Teologia politica* è tutt'altro che assoluto (anzitutto in senso etimologico), come pure Schmitt rivendica ammantandolo in chiave teologico-politica dei tratti e degli attributi del Dio pantocratore. Prende così corpo quella ambiguità, opportunamente rilevata, da cui si è partiti: il sovrano schmittiano è interno o esterno al perimetro dell'ordine, condizionante o condizionato rispetto all'ordinamento, scaturigine o derivazione dell'impianto statale? Insomma, potere costituente o potere, al postutto, costituito (foss'anche, in quest'ultimo caso, in funzione ricostituente)? *Teologia politica*, ci pare, non solo non scioglie questo nodo, ma si innesta su (e si alimenta di) tale ambiguità – giocicchiando forse un po' troppo con la straordinariamente evocativa e straordinariamente oscura figura della marginalità (sia detto nel caso di specie come anche *erga omnes*). Una ambiguità a ben vedere necessitata, del resto, se riformuliamo la causale che apre il passo del primo capitolo da cui si è citato in forma interrogativa: cosa distingue lo stato di eccezione dal puro caos e, a stretto giro di posta, l'intervento sovrano dal mero arbitrio impositivo? La risposta schmittiana, a quest'altezza (ossia un 1922 onusto di

centenari), è appunto la vigenza di un determinato ordine – certo nel duplice significato di “accertabile” e al contempo “non ulteriormente (ossia istituzionalmente) definibile”.

Ora, non sarà inutile rimarcare il fatto che lo stesso identico problema – come distinguere, e ovviamente far valere (piani tutt’altro che collimanti, specie in Schmitt), un intervento *extra legem* da eventuali afflati eversivi *contra legem* – emerge, e anzi giocoforza si impone a uno Schmitt che sembra in più punti affrontarlo con un certo impaccio, in quell’opera che troppo spesso viene riduttivamente considerata dalla critica non molto di più di una sorta di prequel storico-ricostruttivo di *Teologia politica*, ossia *La dittatura* (edita meno di un anno prima, nel 1921). Mappare il grado di continuità e coerenza tra le due opere non è né praticabile né di interesse nell’economia della presente replica, ma è senz’altro il caso di notare come a una assai più dirimente, e chiaramente esplicitata, prospettiva dell’alternativa in campo – una dittatura commissaria che si incarica di ristabilire ordine e ordinamento compromessi, cui si oppone una dittatura sovrana che invece inasta i nuovi vessilli di un ordine e un ordinamento completamente altri rispetto al mondo di ieri – si accompagna una ben maggiore consapevolezza del problema, logico ancor prima che normativo: si tratta di reperire un qualche criterio che possa distinguere adeguatamente tra preservazione (ancorché tecnicamente gattopardesca: che tutto cambi, nelle coordinate giuridiche, affinché tutto resti, nella sostanza politica, come prima) ed eversione – o, più neutralmente ossia da un’eventuale (pur per Schmitt inesistente) prospettiva terza, rivoluzione/transizione. Insomma, ai margini da consumato equilibrista di *Teologia politica* (evidentemente non così taglienti, se è possibile rimanervi in equilibrio per più di cinquanta pagine) *La dittatura* ancora predilige, probabilmente perché a ciò costretta da una coerenza argomentativa difficilmente aggirabile, il filo di lama di una spada alessandrina, ancor prima che hobbesiana. In sostanza, la marcia de *La dittatura* scandisce, ed esige sul piano argomentativo, un’alternativa netta e irriducibile: il decisore ultimo, e come tale sovrano, è interamente *intra* o *extra ordinem*, il di più viene dal Maligno.

Quale criterio individua Schmitt, dunque, nel 1921 per distinguere preservazione ed eversione, legalità e illegalità (qui ben più che rimanti con legittimità e illegittimità)? Se ovviamente la dittatura commissaria non fa problema, dacché trae parassitariamente la propria giustificazio-

ne e legittimità dalla giustificazione e dalla legittimità proprie dell'ordine costituito che è chiamata a restaurare (e nella ricostituita effettività di esso trova dunque la sua ragion d'essere e al contempo i suoi limiti temporali e d'intervento), a far problema è senz'altro la dittatura commissaria, chiamata (per autointronazione, sia chiaro) a dar vita a un nuovo ordine. Si potrebbe certo ipotizzare, per vagliare un qualche possibile scarto tra iniziative altrimenti rilasciate alla pura autolegittimazione per tramite del fatto compiuto, una precondizione in certo senso minimale come quella di un esaurimento per consunzione interna (più problematica se dovuta, in tutto o in parte, anche a fattori esterni) del potenziale ordinativo di un determinato assetto, quasi a sostenere che un nuovo ordine può darsi solo dopo aver devozionalmente vegliato il corpo esanime del moribondo predecessore. Sennonché Schmitt neanche si perita – vada, per una volta, a suo onore – di prendere in considerazione una occorrenza così innervata di prospettivismo, ché in cattive o comunque più o meno precarie condizioni di salute sono apparsi *tutti* i regimi di volta in volta vigenti, quantomeno agli occhi di forze sociali con aspirazioni passabilmente rivoluzionarie. No, il criterio è un altro, nelle intenzioni (più) dirimente, nella pratica ci permettiamo sin da subito di dubitarne: il *quid prius* che vincola la dittatura sovrana, e che tramite tale vincolo distingue quest'ultima dall'alto mare aperto dell'eversione, non è più l'ordinamento costituito, bensì il potere costituente. La legittimità giuridica della dittatura sovrana sarebbe in quest'ottica assicurata dalla presupposizione di «un potere che, pur non essendosi costituito in virtù di una Costituzione, ha con ogni Costituzione vigente un nesso siffatto da apparire come potere fondante, anche qualora essa non lo contempra mai come tale, e di conseguenza da non poter essere negato neppure nel caso in cui la Costituzione vigente lo neghi. È questo il senso del *pouvoir constituant*» (Schmitt 2006, 173-174, trad. mod.).

Si diceva di pagine schmittiane meno *flamboyantes* del solito nel trattare un aspetto e una giuntura argomentativa innegabilmente decisive per la tenuta dell'impianto teorico dell'opera in questione – il riferimento è sempre a *La dittatura*. Ché, al fondo, questo potere costituente, la cui estensione e ubicazione di per sé non appaiono mai compiutamente perimetrabili, si fa inevitabilmente ancor più evanescente allorché si tratti di individuarne vigenza e consistenza in assenza dell'unica forma in cui le volizioni di esso, o comunque il suo potere di emanazione, si concre-

tino in un qualcosa di costituito, ossia in un ordinamento istituzionalmente articolato. Non è dunque il criterio in sé, o quantomeno di per sé, a risultare inadeguato, quanto le forme e i modi della sua individuazione, che tuttavia e al contempo ha da essere tanto più univoca e indubbia – ai limiti dell'incontestata autoevidenza – quanto più esso, ed esso solo, è chiamato a dar conto e rendere possibile una distinzione capitale tra corsi di azione parimenti accomunati dalla volontà di sospendere e finanche abrogare l'ordinamento giuridico nel suo complesso. Che il popolo o la nazione, per stare alle due forme in cui la modernità ha sostanziato il concetto di potere costituente, siano qualcosa – e in ogni caso continuo a essere qualcosa – prima e indipendentemente dall'ordinamento costituito che le riconosce come sua scaturigine, in sostanza, è tesi tanto decisiva ai fini dell'argomentazione schmittiana quanto nel corso di essa scarsamente approfondita, e comunque insufficientemente dettagliata.

E che non sia possibile fare i conti così sbrigativamente con un tale assunto è indirettamente confermato dal fatto che, negli stessi frangenti (e testi) in cui si appresta ad abbandonare quel decisionismo eccezionalista che tanta fama gli avrebbe assicurato nella seconda metà del Novecento (assai meno nella prima), Schmitt non solo torna a riflettere sul concetto di potere costituente, ma ne fa l'architrave della sua opera più ponderosa (e probabilmente più sistematica): *Dottrina della Costituzione*. L'omonimo paragrafo ottavo del primo capitolo si apre con una definizione che riportiamo più per mostrare come le idee schmittiane sul punto siano a quest'altezza – siamo nel 1928 – quantomeno più chiare rispetto al 1921 che per discuterne nettezza e coerenza: «Potere costituente è una volontà politica il cui potere o autorità è in grado di prendere la decisione concreta fondamentale sulla specie e la forma della propria esistenza politica, ossia di stabilire complessivamente l'esistenza dell'unità politica» (Schmitt 1984, 110). Un innegabile passo avanti, si è detto, almeno nell'apprezzabile volontà di fugare qualche evanescenza di troppo a riguardo della nozione di cui si discute. Ma se il problema – e torniamo al punto da cui si è partiti – è se il potere costituente sia (interamente) *intra* o *extra ordinem*, e ovviamente quali effetti tale collocazione abbia tanto per l'ordinamento in essere (o condendo) quanto in rapporto alla tenuta di ogni teoria che a esso faccia riferimento, *Dottrina della Costituzione*, nonostante uno Schmitt ben più assertivo, è a sua volta destinata a deludere

le attese: «Questo atto [la decisione del potere costituente] costituisce la forma e la specie dell'unità politica, *la cui esistenza è presupposta*» (ivi, 39, corsivo aggiunto). Nel capitolo significativamente intitolato *Legittimità di una Costituzione*, Schmitt insiste sul punto: «La decisione politica presa sulla specie e la forma dell'esistenza statale, che rappresenta la sostanza della Costituzione, vale perché esiste l'unità politica della cui Costituzione si tratta» (ivi, 125). La Costituzione dunque parrebbe essere chiamata a dar forma, almeno giuridica, a qualcosa che ha già una forma, almeno pre-giuridica (e qui Schmitt ha la non brillantissima idea di barattare un argomento circolare con un laconico postulato: “è presupposta”, “esiste”), anche se non è affatto chiaro quale forma abbia questo qualcosa né chi gliel'abbia data o come, se proprio, se la sia data; figurarsi, sicché, dove esso si collochi.

Proprio a partire dal 1928, in quel tramonto (in forma di trionfo) del decisionismo eccezionalista (o sovrano) che è *Dottrina della Costituzione*, Schmitt inizierà a prendere definitivamente le distanze da tale paradigma, per far proprio una peculiarissima forma di istituzionalismo giuridico: l'ormai celebre pensiero dell'ordine concreto. A interessare qui non è la cronaca del transito, che abbiamo rendicontato altrove, quanto il fatto che esso segna il momento conclusivo della riflessione schmittiana sul concetto di potere costituente – ché, se ve n'è uno dagli anni Trenta (periodo nazista escluso), è talmente nebulizzato da perdere ogni centralità e unitarietà – e con essa ogni possibilità di sottrarre tale nozione a quei caratteri di indeterminatezza e ambiguità che la caratterizzano, a ben vedere, *ab origine* (limitandoci, qui, alla produzione schmittiana).

Veniamo con ciò al secondo punto sollevato dal recensore, che pertiene a una questione più ampia ma altrettanto centrale. Le interpretazioni eccezionaliste si differenziano effettivamente – o comunque possono differenziarsi – in base alla rilevanza che assegnano agli effetti sulle strutture politico-costituzionali: per alcuni, l'eccezionalità si dà soltanto se queste ultime vengono in qualche modo condizionate (in forme più o meno incidenti) dalla protrazione *sine die* di una condizione di emergenza; per altri è invece del tutto irrilevante un cambiamento effettivo della forma giuridico-politica, dato che mentalità e visioni del mondo sono ben più decisive di ogni precipitato istituzionale e pertanto in grado di svuotare dall'interno finanche la più solida struttura costituzionale, lasciandola formalmente inalterata.

Rispetto a questi due scenari, ci pare di poter osservare quanto segue. Nel primo caso, ossia quello di una presunta slavina che travolgerà prima o poi la vallata costituzionale, crediamo che ci si possa permettere di attendere, ovviamente avendo cura di controllare costantemente il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e degli impianti di distacco. Un'obiezione diffusa in risposta a tale forma di attendismo è che si dà pur sempre il serio rischio, se non la certezza, che le eventuali contromisure possano essere attivate quando ormai è troppo tardi e la nottola di Minerva destinata all'ipotermia. Ma questa – sia consentito – è una visione piuttosto semplicistica degli accadimenti (e finanche delle contingenze) politico-sociali, tanto più nel caso di specie, ossia di clamorosi cambiamenti nella composizione e nella struttura delle maglie relazionali come quelli di cui qui si discute: che dal giorno alla notte, o in mesi in cui solo alcune voci clamanti nel deserto hanno sentore di una trasformazione in atto così impattante e tuttavia di fatto impercepita, possa cambiare una struttura politico-costituzionale in forme tanto assolute quanto repentine – e senza contrasti, attriti, inerzie frenanti, fattuali inconcludenze, inimmaginate eterogenesi – è una visione che sostituisce un tasso eccessivo di sensazionalismo a una più composta aderenza all'irriducibile complessità delle trasformazioni interne al sociale, e in particolare di quelle che segnano un prima e un poi nella storia di Stati, comunità, individui.

Potrebbe però darsi la seconda evenienza prefigurata dal recensore, appunto, ossia quella di una sostanziale irrilevanza di ogni effettivo mutamento della forma politico-costituzionale, la quale dunque del dramma eccezionalista dismetterebbe i panni della protagonista ferita a morte per indossare quelli di una semplice comparsa, se non addirittura retrocedere ad arredo di una scenografia che neanche ruba oltremodo l'occhio. Se questo è lo scenario, il ridimensionamento del ruolo dell'ordinamento costituzionale ci sembra debba andare di pari passo con un ridimensionamento dell'eventuale danno: se un determinato assetto costituzionale può servire (o risultare compatibile con) qualsiasi orientamento politico, non si vede quali ragioni dovrebbero spingerci a una sua difesa a oltranza, assunta appunto la sua sostanziale indifferenza rispetto a ogni concreto esito ordinamentale. Detto altrimenti, se una Costituzione vigente permette tutto e il suo contrario, essa è nel migliore dei casi irrilevante, nel peggiore impotente. Ma anche in questo caso ci sembra che una simile prospettiva critica semplifichi oltremodo

le cose: non è scientificamente tenibile (e dunque credibile) che un ordine costituzionale, quale che esso sia, articolato in organi, istituzioni e prassi formali e informali, non produca effetti decisivi – o comunque impattanti – sulla forma di vita che è chiamato a regolare. Incantamenti e incantesimi – tanto più se di massa – non sono mai stati concetti dello strumentario della scienza politica, e non ci pare al riguardo il caso di integrare la dotazione.

Veniamo, in ultimo, alla postilla sulla questione dello scettico. È certamente vero che il nostro argomento rischia di poter convincere solo chi sia già convinto. A noi sembra, tuttavia, che la possibilità di tale scacco (o comunque inefficacia) risulti condizione comune a qualsiasi tesi che non si sia disposti ad abbracciare perché la si ritiene parte di un meccanismo, una prospettiva, una trasformazione in atto che si intende *ab origine* rifiutare a ogni costo. Se verifica e falsificazione non si danno, è inevitabile che la tesi opposta alla nostra non potrà mai dirsi smentita o falsa (e dunque degna di considerazione quella che abbiamo inteso sostenere). E se a loro volta verifica e falsificazione non si danno, perché non le si considera condizioni di possibilità del discorso critico, non vi è modo per insufflarle (inocularle) nella discussione. Ma del resto che lo scettico sia un osso duro è noto da tempo, né ci sogniamo di poter qui anche solo provare a questionare quelle che, nonostante il suo conclamato scetticismo, sono a conti fatti certezze inscalfibili: chi non vuole credere (alle regole dell'argomentazione), non crede. Il che, semmai, sposta la contesa, ancora una volta, sul piano dei significati sociali – ché sempre questo è, in ultimo, a far la differenza. Nella speranza che i fatti, prima o poi, tornino a contare, e che un accettabile e poco disturbante tasso di evidenza torni a essere riconosciuto di un qualche peso. I conti con le eventuali interpretazioni di quei fatti li si regoleranno, in caso, in altra occasione.

Bibliografia

- Schmitt C. (1972), *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in Id., *Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica*, Bologna, il Mulino.
- (1984), *Dottrina della costituzione*, Milano, Giuffrè.
 - (2006), *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Roma, Settimo Sigillo.